

80131 Napoli, Via V. Colonna, n. 9  
Tel/fax 081/419502- 4976002  
e-mail fiorella.titolo@libero.it

Spett.le Artianum S.r.l.,  
in persona del Commissario Liquidatore  
Dott. Michele Scognamiglio  
Piazza R. Cimmino, 1  
**80022 – Arzano (NA)**

**Oggetto:** *procedura per il recupero dei crediti di utenze morose*

Faccio seguito all'incontro tenutosi presso la Società, nell'ambito del quale mi è stata manifestata la volontà di individuare un percorso efficace finalizzato al recupero dei crediti vantati dalla Artiamun s.r.l. nei confronti degli utenti inadempienti e mi è stata chiesta una riflessione in ordine alla possibilità di applicare gli interessi moratori di cui al d.lgs 231\2002, nonché ulteriori eventuali sanzioni.

1. In premessa segnalo che da una prima analisi della documentazione trasmessami<sup>1</sup> (che mi riservo di approfondire ulteriormente anche sulla base di un nuovo incontro volto ad integrare le informazioni e i documenti probabilmente incompleti), emerge l'esigenza di un coordinamento degli atti amministrativi e di quelli negoziali, al fine di evitare contestazioni e/o formali opposizioni derivanti da discipline che in diversi punti si mostrano discordanti.

---

<sup>1</sup> Disciplinare tecnico Artianum; Carta del servizio idrico integrato; contratto di fornitura sottoscritto dagli utenti. Altri atti richiamati in questi ultimi non sono in mio possesso (es. Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile).

In ogni caso, allo stato degli atti e delle informazioni, sulle questioni poste, evidenzio quanto segue.

## **2. Sugli interessi applicabili**

**2.a** Non ritengo che possano essere riconosciuti alla Società gli interessi moratori ex d.lgs 231/2002

L'art. 1 della richiamata normativa, infatti, prevede che le disposizioni contenute nel decreto *“si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”*.

Il successivo articolo 2 chiarisce cosa debba intendersi per "transazione commerciale", ossia *«i contratti, comunque denominati, **tra imprese** ovvero **tra imprese e pubbliche amministrazioni**, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo»*. E lo stesso comma 1 precisa che per «imprenditore» si intende *“ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”*.

La norma riguarda, quindi, i rapporti tra operatori economici, con l'esclusione dei contratti con i consumatori.

**2.b** Sia la Carta dei servizi che il contratto di fornitura, invece, prevedono la applicazione di interessi convenzionali.

Rilevo, però, una delle segnalate discrasie fra i due atti. Ossia: l'individuazione del *quantum*.

In particolare, l'art. 6 del Contratto di fornitura prevede che "*Per il ritardo nei pagamenti, superiore a 5 (cinque) giorni, sono addebitati all'utente, nelle bollette successive, gli interessi di mora **nella misura del doppio del saggio legale** previsto dall'art. 1284 del Codice Civile, calcolati sull'importo versato in ritardo, oltre alle spese d'accertamento ed esazione. Periodicamente, il Consiglio Comunale potrà adeguare quest'ultimo importo all'andamento dell'inflazione*".

L'art. 3.3 della Sezione II della Carta dei servizi prevede, invece, l'addebito degli «*interessi pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali*».

Entrambi, poi, addebitano all'utente moroso gli ulteriori costi di recupero del credito: "*spese d'accertamento ed esazione*" il contratto di fornitura; "*spese postali e/o di segreteria*" la Carta dei servizi.

E' vero che la Carta dei servizi prevede che la stessa "*costituisce elemento integrativo del contratto di fornitura del servizio idrico integrato*"; e che, con la sottoscrizione del contratto, il cliente ha accettato "*ogni successiva modificazione apportata dall'ente concedente*". Cionondimeno la effettiva prevalenza della disciplina della Carta medesima dipende da una serie di presupposti giuridici da verificare analizzando gli atti di approvazione della Carta dei Servizi, il Regolamento comunale richiamato, l'adeguatezza della pubblicità e\o informazione all'utente.

Se l'analisi dovesse condurre a ritenere dubbia la diretta applicabilità della Carta dei servizi, potrebbe essere opportuno, per il momento, riferirsi

all'interesse più vantaggioso per l'utente, onde evitare di esporre la Società ad eventuali opposizioni in caso di contenzioso.

### **3. Sulla possibilità di prevedere sanzioni economiche ulteriori**

Al fine di valutare la possibilità di applicare ulteriori sanzioni economiche, occorre premettere che la legge ha riconosciuto alla tariffa idrica la natura di "corrispettivo"<sup>2</sup>.

Tale carattere non sembra essere stato modificato neanche dagli effetti abrogativi della tornata referendaria del 2011, che ha inciso solo sulla previsione che riconosceva l'utile di gestione<sup>3</sup> (cfr. TAR Lombardia- Milano, 26.3.2014, n. 779).

Più in generale, è stata anche di recente ribadita la natura di servizio economico del S.I.I., soggetto alle regole della concorrenza, confermando così la necessità della copertura integrale dei costi (cfr. ad esempio, Corte Costituzionale n. 67/2013).

Quanto sopra integra un rapporto fra gestore e utente di tipo "paritetico" e negoziale, con la conseguenza che l'eventuale titolo per pretese economiche, anche di natura sanzionatoria, va ricercato nell'ambito della regolamentazione negoziale o, comunque, da questa recepita.

Gli atti a mia disposizione non contengono una specifica previsione. Solo il contratto di fornitura prevede, in maniera generica, che l'utente dichiara di

---

<sup>2</sup> Art. 154 d.lgs 152/06. Tale natura è stata confermata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 335\2008, pronunciandosi sulla legge n. 36/94 analoga a quella vigente, ha confermato che la tariffa del servizio idrico integrato, articolato in tutte le sue componenti ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo)

<sup>3</sup> Il referendum ha abrogato il comma 1 dell'art. 154 d.lgs 152/06, con riferimento alla copertura dei costi da parte delle tariffe, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»

essere a conoscenza che «è tenuto al pagamento della bolletta secondo le modalità ed entro e non oltre i termini riportati sulla bolletta stessa; in caso di morosità saranno applicate **le penalità previste dal regolamento di fornitura**".

E' importante verificare, pertanto, l'esistenza, la vigenza e i contenuti di tale Regolamento di fornitura, che non posseggo.

In ogni caso, laddove non fosse prevista una sanzione ulteriore rispetto agli interessi convenzionali e la si volesse introdurre (per il futuro), occorrerà tener conto che l'art. 1 del Contratto prevede che «*le eventuali modifiche o integrazioni delle contratto possono essere adottate dal gestore del servizio solo per adeguarlo alla legge e nei casi di interesse pubblico, oggettive ragioni di servizio, forza maggiore o miglioramento della gestione, specificamente indicati e adeguatamente motivati*».

Inoltre tali variazioni e/o integrazioni possono avere effetti solo se coerenti con i principi di trasparenza e pubblicità che ha recentemente evidenziato la Corte di Giustizia dell'Unione europea<sup>4</sup>. Sul punto, lo stesso contratto (art. 1) dispone che le «*le nuove condizioni sono tempestivamente comunicate all'utente, mediante messaggi riportati nella prima bolletta successiva alla variazione*».

#### **4. Sulla eventuale interruzione della fornitura**

---

<sup>4</sup> CGUE C-92/2011, 21.3.2013

Ai fini che interessano, la minaccia della interruzione della fornitura risponderebbe, più dell'eventuale sanzione economica, alla esigenza di una definizione stragiudiziale delle morosità.

Sia il contratto di fornitura che la Carta dei servizi prevedono tale facoltà.

Il Contratto consente anche la possibilità di "*sospendere la fornitura dell'acqua all'utente debitore per **altra fornitura a lui intestata**".*

Inoltre, l'art. 6 prevede che *«persistendo il mancato pagamento il gestore può recedere unilateralmente dal contratto, rimanendo impregiudicato il proprio diritto di conseguire quanto dovuto».*

La Carta dei servizi, però, individua (per utenze domestiche) una modalità più garantista che credo, prudenzialmente, debba essere privilegiata e ciò anche laddove si ritenesse, sul piano del rapporto fra fonti del diritto, non automaticamente prevalente sul contratto di fornitura sottoscritto.

L'ultimo comma, articolo 3.3 sezione II, prevede che "*Ove tecnicamente possibile, per le sole utenze di tipo domestico, la sospensione del servizio idrico verrà effettuata tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura. Decorsi tre mesi dal protrarsi dello stato di morosità la fornitura potrà eventualmente essere del tutto interrotta.*".

Rimane il dubbio sulla effettiva possibilità di interrompere del tutto la fornitura. Non sembra che sul punto sia stata raggiunta una posizione consolidata da parte della giurisprudenza e delle Autorità indipendenti competenti. La circostanza, infatti, che la somministrazione dell'acqua sia

considerata un diritto fondamentale dell'uomo, ha condotto a conclusioni differenti e, comunque, complesse che impongono, in ogni caso, di tener conto delle situazioni specifiche e di tutela delle fasce deboli. In tale direzione potrebbe essere utile una modifica della disciplina che consenta, a monte, l'individuazione di situazioni peculiari.

Su situazione analoga riguardante l'energia elettrica si è pronunciata l'Autorità EEG con la Delibera 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013, che potrebbe costituire, per analogia, un parametro di riferimento e\o un elemento su cui fondare un eventuale analogo quesito sulla fornitura di acqua potabile.

Non escludo, in ogni caso, che, ferma la possibilità di limitare la portata e la pressione della fornitura, la successiva completa interruzione in caso di persistente inadempimento, possa essere comunque "minacciata".

## **5. Individuazione degli adempimenti**

Alla stregua di quanto sopra, ritengo che il percorso da definire possa essere così impostato:

- a. Immediato aggiornamento e coordinamento degli atti regolativi, amministrativi e negoziali- anche alla luce delle esigenze sorte- e informativa agli utenti relativamente alle eventuali modifiche;
- b. Invio di una diffida, anche ai fini della interruzione della prescrizione, a firma dei legali della Società, da notificare a mezzo raccomandata a.r., nella quale: i) vengono applicati gli interessi convenzionali,

quantificandone la misura sino alla data della diffida e individuando la percentuale per quelli che matureranno dalla data della diffida all'effettivo pagamento; ii) vengono individuate le spese di notifica e di segreteria (è prevista una spesa forfetaria approvata dal Comune); iii) vengono comunicate le modalità di pagamento e quelle di comunicazione dell'avvenuto pagamento per evitare il prosieguo della procedura di recupero coattivo, nonchè la sospensione della fornitura; iv) viene inserita l'avvertenza che, decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, verrà limitata la portata della fornitura e che decorsi ulteriori tre mesi, il protrarsi dello stato di morosità determinerà la interruzione della fornitura; v) viene inserita l'ulteriore avvertenza che i costi per la riattivazione della fornitura, saranno posti a carico dell'utente.

- c. Decorsi i termini di cui al punto sub b), limitazione della portata della fornitura e successivamente, in caso di esito positivo del quesito all'Autorità competente, interruzione della fornitura;
- d. solo a seguito dell'esito infruttuoso anche di tale provvedimento, avvio del procedimento monitorio volto ad ottenere il titolo esecutivo per procedere al recupero coatto.

Nel riservarmi, per quanto riferito in premessa, ulteriori approfondimenti all'esito del prossimo incontro e della integrazione documentale, con l'occasione, invio molti cordiali saluti

Napoli, 20 marzo 2015

Avv. Fiorella Titolo